

Osservatorio
dei Periti Industriali su
Formazione, Industria,
Cultura d'Impresa,
Università, Management

n°

2

Rivista Digitale
Anno 4
Marzo-Aprile 2019

PIFICIUM

rofessione e previdenza

ECONOMIA

Nuove frontiere
del lavoro:
un'analisi

WELFARE

Quota 100.
Intervista ad
Alberto Brambilla

FOCUS

Titoli professionali
a confronto:
l'esperienza in Europa

LAVORO

La successione
telematica entra
nel vivo



**IL PERITO
INDUSTRIALE IN
EUROPA È GIÀ
L'INDUSTRIAL
ENGINEER**

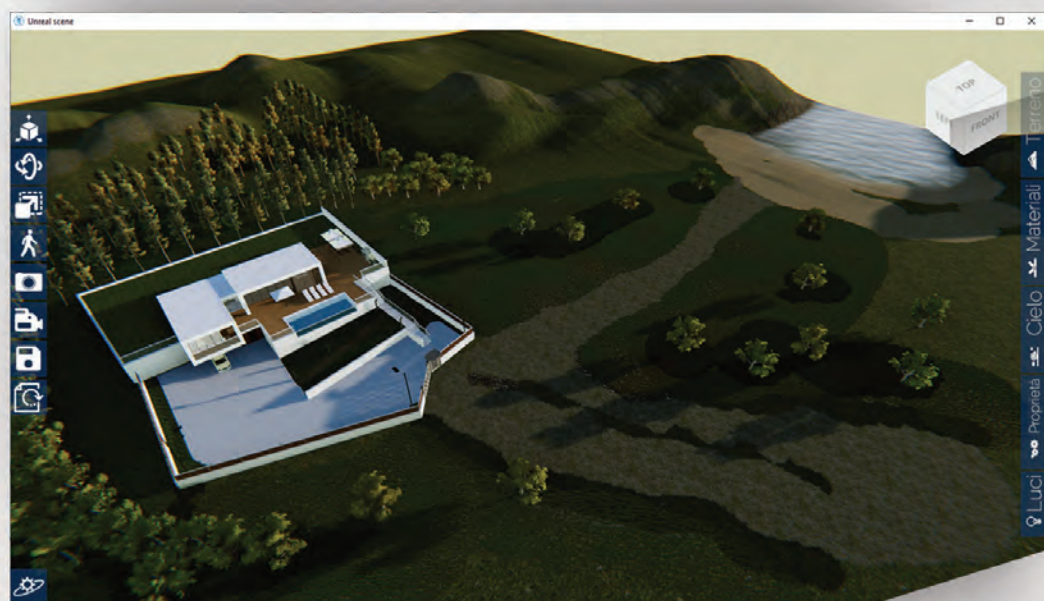


In Gazzetta Ufficiale
L'INTEGRATIVO AL 5% VERSO LA PA



Blumatica BIM RendeRT

Rendering Real Time e Fotoinserimento
finalmente alla portata di tutti



Riproduci la scena virtuale
e arricchisci il progetto
simulando l'ambiente
naturale circostante

Elabori immagini di
elevata qualità e
riproduci filmati realistici
con estrema semplicità



Prova GRATIS Blumatica BIM RendeRT

Modulo opzionale di Blumatica BIM ArchIT

Progettazione architettonica in ambiente CAD familiare
e definizione del modello informativo secondo lo standard IFC

www.blumatica.it/rendert



sommario

POLITICA

Il Perito Industriale laureato in Europa è già
l'Industrial Engineer 6

WELFARE

Integrativo al 5% verso la PA
anche per i Periti Industriali 12

Quota 100:
svolta nel sistema pensionistico o manovra sconveniente? 14

ECONOMIA

Nuove frontiere del lavoro e della professione 22

FOCUS

Titoli professionali a confronto: l'esperienza in Europa 27

LAVORO

Lavoro autonomo:
arriva lo sportello dedicato nei centri per l'impiego 34

La dichiarazione di **successione telematica** entra nel vivo 38

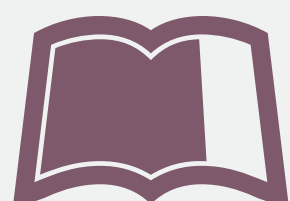
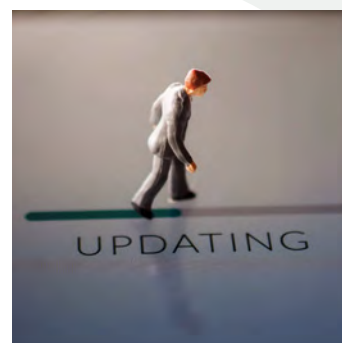
Concorsi di progettazione:
dalla Rete delle Professioni Tecniche arrivano i bandi tipo 41

TECNICA

Il ruolo terzo e sussidiario delle professioni ordinistiche 44

Arbitri e/o giocatori: **la terzietà del professionista** 50

Il condominio committente:
obblighi del responsabile dei lavori 54



Sfoggia la rivista on line su:

www.cnpi.it

www.eppi.it



gli editoriali

- La solitudine dell'arbitro
- Rendiamo la professione di Perito Industriale più europea

Opificium risponde



gli editoriali

seguici anche su



La solitudine **DELL'ARBITRO**

il calcio è, tutto sommato, una metafora della vita. Attraverso alcune dinamiche calcistiche, si possono comprendere e spiegare cose della vita che, altrimenti, risulterebbero difficilmente intuibili.

Tanti anni fa, erano molto di moda i tornei calcistici estivi tra paesi di villeggiatura. Solitamente ogni partita finiva rigorosamente a botte, sia in campo che negli spalti. Ma nessuno si scandalizzava. Le botte costituivano una specie di rituale che doveva comunque essere rispettato. Poteva accadere di assistere, come giovani spettatori, a questi eventi. L'arbitro veniva convocato dalla squadra ospitante, la squadra – magari – per la quale si faceva il tifo.

Per il suo disturbo, la squadra ospitante faceva omaggio all'arbitro di un cesto pieno di prodotti alimentari, rigorosamente stagionali, dai frutti dell'orto al torrone di Natale. La partita iniziava così con serenità. Ma sul 12 a 11 per la squadra avversaria, quando mancava un minuto al fischio finale, poteva capitare che l'arbitro negasse un rigore, per i tifosi di casa mai così evidente. Fischio finale, partita persa e le botte sugli spalti e sul campo si trasformavano in qualcosa di dovuto, e a quel punto veramente necessario.

Ma come? Ti abbiamo regalato patate, melanzane e torrone e tu ci neghi un rigore? Ecco, questi sono gli episodi che possono spiegare il concetto di terzietà.

Un concetto ripetuto più volte dallo stesso arbitro della partita, mentre cercava di evitare di essere malmenato dai tifosi: «Io devo fare rispettare le regole perché quando sono in mezzo al campo non ho clienti.»

Questa storiella ha permesso di introdurre tre concetti che regolano i rapporti tecnico-professionali: *arbitri, giocatori, regole.*

Ne parliamo più dettagliatamente in un articolo a pagina 50 ➔.



OPIFICIUM

Periodico Digitale

Rendiamo la professione di perito industriale **PIÙ EUROPEA**

Quello del cambio del nome “perito industriale” è un tema che da sempre anima il dibattito. C'è la posizione dei nostalgici, la visione degli innovatori e poi quella dei detrattori, convinti che la categoria voglia così conquistare un posto più alto su un ideale podio del comparto professionale. Niente di più sbagliato. La necessità è un'altra, e risponde all'esigenza di qualificare al meglio il professionista che esercita attività tipiche, chiarendo agli utenti quale sia il profilo più adeguato a rispondere a specifiche necessità di servizi.

Il punto di partenza del ragionamento è solo apparentemente semplice: in Italia da sempre culturalmente si confonde il titolo formativo con quello professionale. C'è il perito industriale diplomato, quel tecnico cioè, necessario e indispensabile al mondo industriale e della produzione, e c'è il perito industriale libero professionista iscritto all'albo. La confusione deriva dal fatto che le due figure, pur svolgendo attività diverse, sono state legate, fin'ora, a un comune percorso formativo e a una conseguente univoca denominazione. Ma l'evoluzione legislativa, così come quella tecnologica impongono ora una diversa identificazione del libero professionista. Non certo per una difesa corporativa o per attribuire al perito industriale nuove competenze, semplicemente per rendere il professionista italiano uguale all'omologo europeo, mettendolo nelle stesse condizioni di operare.

DIRETTORE RESPONSABILE

Claudio Guasco

REDAZIONE

Sergio Comisso (Coordinatore)
Gianni Scozzai (Vice coordinatore)
Antonio Daniele Barattin, Carlo
Alberto Bertelli, Ester Dini,
Salvatore Forte, Ugo Merlo,
Marta Gentili, Benedetta Pinto Pacelli,
Mauro Ignazio Veneziani

PROGETTO GRAFICO

Agicom Graphic Ideas

EDITORI

**Consiglio Nazionale dei Periti industriali
e dei Periti Industriali Laureati**
Via in Arcione 71, 00187 Roma

**Ente di Previdenza dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati**
Via G. B. Morgagni 30/E, 00161 Roma

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Raffaella Trogu
Tel 06.42.00.84.14
fax 06.42.00.84.44
stampa.opificium@cnpi.it

Immagini

Fotolia, Unsplash.com

Concessionaria di Pubblicità

Agicom srl
Viale Caduti in Guerra 28,
00060 Castelnuovo di Porto
Tel 06.9078285
fax 06.9079256
agicom@agicom.it
skype: agicom.advertising
www.agicom.it

Anno 4 n°2

Registrazione periodico telematico
presso il Tribunale di Roma n°20
in data 09/02/2016



Il Perito Industriale laureato in Europa è già

L'INDUSTRIAL ENGINEER

di **BENEDETTA PACELLI**

Claudio Guasco, Presidente Cnpi:
«Rendiamo la nostra professione
più europea e più riconoscibile in Italia»



il Perito Industriale laureato in Europa è già l'Industrial Engineer

ingegnere diplomato e che rappresenta l'occasione per fare chiarezza su una questione spinosa da sempre aperta, ma mai davvero affrontata e soprattutto risolta.

DA DOVE È PARTITO il dibattito

L'idea di un cambio di denominazione è stata lanciata da Eugenio Sidoli, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, nel corso del forum sul mercato del lavoro organizzato dal Sole 24 Ore. I mestieri stanno cambiando, ha sottolineato, e anche la scuola ne deve prendere atto con decisioni che hanno una valenza sostanziale e simbolica. Di qui la proposta di traghettare i corsi di scuola tecnica tradizionali verso le necessità dell'Industria 4.0 ribattezzando i periti industriali come digital maker, definendo così il nuovo mestiere che apre ai ragazzi una porta di accesso al mondo del lavoro più facile e più in linea con i tempi, perché i nomi sono conseguenza delle situazioni. E viceversa. In aggiunta a questa posizione Alfredo Mariotti, General manager at Gruppo Ucimu-Sistemi per produrre, intervenendo sullo stesso argomento, ha proposto di riconoscere ai diplomati degli istituti tecnici (e in particolare ai diplomati degli Its) il "titolo" di "ingegnere diplomato".

"L'Italia si uniformi al sistema professionale europeo, classificando il Perito Industriale laureato con un'unica denominazione professionale che ne permetta una più semplice e univoca riconoscibilità: Ingegnere Industriale".

Così il presidente del Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati **Claudio Guasco** sintetizza la posizione della categoria nel bel mezzo di un dibattito relativo all'ipotesi di modificare il nome di Perito Industriale laureato libero professionista in digital maker o in



II CONTESTO

Il punto di partenza è solo apparentemente semplice: nel nostro paese culturalmente si confonde, da sempre, il titolo formativo con il titolo professionale, rischiando una sovrapposizione lessicale che trascina dietro di sé due figure diverse. La prima, quella del tecnico, necessario e indispensabile al mondo industriale e della produzione. La seconda, quella del libero professionista, storicamente e direttamente collegata al titolo professionale del Perito Industriale

laureato iscritto all'albo con tutte le garanzie e i controlli che la legge gli attribuisce (esame di stato, formazione continua, deontologia, controllo disciplinare, tirocinio, obbligo di assicurazione di R.C. professionale).

La confusione deriva dal fatto che le due figure, pur svolgendo attività differenti, sono state legate fino ad ora a un comune percorso formativo e a una conseguente univoca denominazione. Percorso formativo ora profondamente mutato da due passaggi legislativi: la riforma dell'istruzione tecnica



...questo nuovo titolo professionale non sarà proposto agli attuali iscritti con diploma ma a tutti coloro che hanno un titolo di laurea almeno triennale. Gli attuali diplomati manterranno infatti il titolo di Perito Industriale

voluta dall'ex-ministro Gelmini che ha fatto perdere la tradizionale corrispondenza tra titolo formativo e titolo professionale, e la legge 89 del 2016 che impone una laurea almeno triennale per l'accesso all'albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati. Gli stessi laureati che, secondo il dpr 328 del 2001, possono iscriversi anche alla sezione B dell'ordine degli ingegneri con il titolo professionale di ingegnere iunior. Un'anomalia tutta italiana che per quasi un ventennio ha discriminato coloro che con una laurea triennale si sono iscritti all'albo dei periti industriali laureati, rispetto a quelli che, a parità di titolo formativo, potevano accedere alle sezioni B degli ingegneri.

LA POSIZIONE dei periti industriali

Se quindi è vero che l'evoluzione legislativa -l'obbligo della laurea triennale e, prima ancora, la necessità di maturare il tirocinio- imponga una diversa identificazione del libero professionista, è altrettanto vero che l'esigenza della categoria di rinnovarsi

linguisticamente in un titolo professionale più riconoscibile, sia direttamente legata a quell'evoluzione tecnologica che da sempre accompagna lo sviluppo della professione e oggi ancora più urgente per una professione che intende volgere lo sguardo alle dinamiche europee.

La necessità non è solo di qualificare al meglio il professionista che eserciti attività tipiche, ma anche di offrire al cittadino un quadro chiaro su quale sia il profilo -in questo modo correttamente individuato- corrispondente alle sue necessità di servizi sempre più specializzati.

Non si tratta certo di una difesa corporativa, né tanto meno di attribuire al perito industriale maggiori o diverse competenze, si tratta piuttosto di rendere il libero professionista italiano uguale al suo omologo europeo che, a parità di formazione, esercita la stessa attività. Del resto in Europa il professionista tecnico con formazione regolamentata, ai sensi della vigente Direttiva 55/2013/UE, possiede una denominazione simile e facilmente riconoscibile, anche in via semantica, a differenza di quanto accade per la riconoscibilità del titolo professionale



POLITICA

*il Perito Industriale laureato in
Europa è già l'Industrial Engineer*

italiano di “perito industriale laureato”. Basti pensare, a titolo esemplificativo, che in Germania, il Professionista tecnico in area ingegneristica, omologo della professione italiana di perito industriale laureato, viene denominato “Diplom-Ingenieur”, in Gran Bretagna “Incorporated Engineer”, in Spagna “Ingeniero Tecnico” (originariamente “Perito Industrial”), in Grecia “Ingegnere Tecnico”. Tali titoli professionali, pur in presenza di differenze linguistiche locali, sono tanto simili tra loro quanto estremamente differenti dalla denominazione del “Perito Industriale Laureato”, nonostante questi professionisti abbiano la medesima formazione regolamentata e qualificazione professionale.

Va infatti precisato che questo nuovo titolo professionale non sarà proposto agli attuali iscritti con diploma ma a tutti coloro che hanno un titolo di laurea almeno triennale. Gli attuali diplomati manterranno infatti il titolo di Perito Industriale.

“Il cambio del titolo professionale per i soli laureati che, a norma della legge 89/2016, si iscriveranno all’ordine dei Periti Industriali laureati”, ha spiegato il presidente del Cnpi Claudio Guasco, “diventerebbe così garanzia di riconoscibilità e identificazione del professionista che ha un determinato livello di formazione (laurea triennale), ma soprattutto le stesse competenze professionali. Alla luce di tutto questo è evidente l’urgenza di aprire un tavolo di confronto per una riflessione consapevole e informata su una questione che va al di là del mero cambio di denominazione. Coinvolgendo istituzioni vigilanti, industria e parti sociali”.

INTEROPERABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

Dal software di calcolo alla formazione specifica

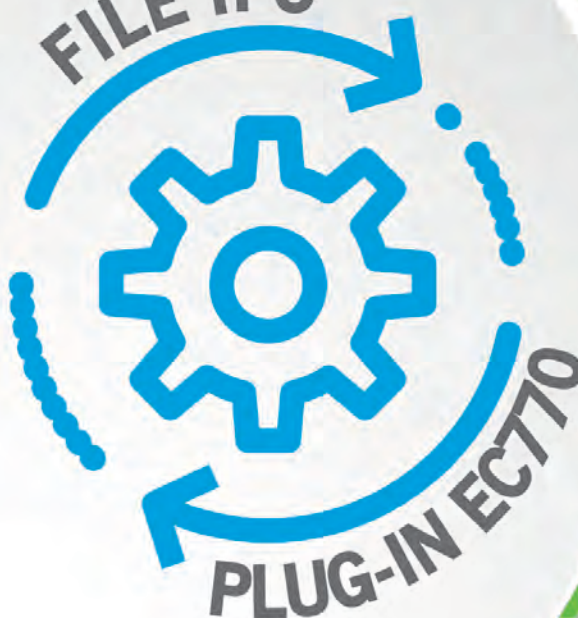
EDILCLIMA®
ENGINEERING & SOFTWARE



www.edilclima.it

Dal progetto
architettonico
in Autodesk
Revit®

FILE IFC



FREE TRIAL
gratuita su
www.edilclima.it

ACUSTICA
EC704

Al calcolo
della prestazione
energetica
degli edifici
con **EC700**

CONTABILIZZAZIONE
EC710

IMPIANTI
EC711

Dal progetto architettonico in **Autodesk Revit®** al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici in un solo passaggio, grazie alle soluzioni software Edilclima per l'interoperabilità: potrai scegliere se partire dal **plug-in EC770 per Autodesk Revit®** oppure dagli **IFC**, la cui lettura è inclusa nella **nuova Versione 9 di EC700**.

EDILCLIMA È ANCHE FORMAZIONE

Per informazioni: commerciale@edilclima.it

AUTODESK
Value Added Services
Authorized Developer

**CORSI SOFTWARE
EDILCLIMA
ANCHE PERSONALIZZATI**

**CORSI BASE SOFTWARE
AUTODESK REVIT®
SETTORE ARCHITETTONICO
E IMPIANTISTICO**

INTEGRATIVO AL 5% VERSO LA PA

anche per i
periti industriali

I Ministeri Vigilanti hanno approvato la delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'EPPI. Dal 25 febbraio 2019, anche i Periti Industriali dovranno applicare l'aliquota al 5% verso la Pubblica Amministrazione. Pubblicata l'approvazione anche nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2019, serie generale n. 65

a cura dell'EPPI

Il 25 febbraio scorso, L'EPPI ha ricevuto dai Ministeri Vigilanti il via libera alla modifica del "Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza", che traeva spunto dalla sentenza n. 4062/2018 del Consiglio di Stato. Emanata a luglio scorso, la sentenza stabilì definitivamente che non vi può essere discriminazione, ai fini previdenziali, tra il professionista che lavori per la PA e quello che lavori per una committenza privata. Ecco allora che gli Organi dell'EPPI



SUL SITO DELL'EPPI 
SONO PUBBLICATI TUTTI I
DOCUMENTI DI INTERESSE



Per leggere
la Delibera n. 6/2018

[clicca qui e vai a pag. 21 del documento](#)



Per la pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale del 18/03/2019,
serie generale n. 65,

[clicca qui e vai a pag. 42 del documento](#)



Per consultare
l'art 5, com. 2, del
Regolamento per l'attuazione
delle attività di previdenza,

[clicca qui e vai a pag. 6 del documento](#)

sono intervenuti prontamente con le modifiche regolamentari interne, per sostanziare questa importante pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, trasmettendole immediatamente ai dicasteri dell'Economia e del Lavoro per l'approvazione finale. L'approvazione del provvedimento dell'EPPI era ancor più attesa a fronte del fatto che la documentazione sottoposta agli uffici ministeriali ben dimostrava che, dal punto di vista economico e finanziario, il provvedimento non avrebbe influito sulla sostenibilità della gestione complessiva del patrimonio della Cassa.

LA DELIBERA N° 6 del 01/08/2018 del Consiglio di indirizzo Generale dell'EPPI

Il provvedimento approvato dal Consiglio di Indirizzo Generale il 1 agosto 2018, è intervenuto per modificare il "Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza", laddove all'art. 5, comma 2, faceva riferimento alla legge n. 133/2011, c.d. legge Lo Presti. Quest'ultima, infatti, in forza di una chiave interpretativa connessa alla finalità di non produrre "nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica", non consentiva di elevare oltre il 2% l'aliquota della contribuzione integrativa a carico della committenza pubblica.

Eliminando tale riferimento, il quadro regolamentare dell'Ente manifestava i presupposti affinché i periti industriali libero professionisti iscritti potessero applicare aliquote al 5% anche verso i "clienti pubblici", parificandoli così a quelli privati.

Intercorsa l'approvazione ministeriale del 25 febbraio 2019, e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2019, finalmente è stata completamente risanata una sperequazione ed un'ingiusta discriminazione tra professionisti.



QUOTA 100

Realizzata per contrastare gli effetti della riforma Monti-Fornero, sarà in fase di sperimentazione fino al 2021

a cura di RARA PIOL

svolta nel sistema pensionistico o manovra sconveniente?

TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA NUOVA MISURA

Quota 100 è la nuova misura finanziaria introdotta dall'attuale Governo attraverso la **Legge di Bilancio 2019**  convertita in legge a marzo. La manovra, che punta a contrastare gli effetti della Riforma Fornero sul sistema pensionistico (approvata dal Governo Monti nel 2011), sarà attuata nel triennio 2019-2021 per provarne temporaneamente l'efficacia. Vediamo

insieme, allora, i punti salienti della nuova misura e le differenze tra i lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Nei tre anni di sperimentazione, potrà andare in pensione usufruendo di Quota 100 chi abbia minimo 62 anni di età e 38 anni di contributi. Per quanto riguarda il settore privato: coloro che avranno maturato i contributi entro il 31 dicembre 2018,

potranno accedere alla prima “finestra” (dal 1° aprile 2019); chi, invece, avrà ottenuto i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019, avrà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi. Infine chi li maturerà entro il 31 dicembre 2021, potrà comunque avvalersi di questa misura successivamente. Il decreto non prevede penalizzazioni sull'assegno, che ovviamente sarà ridotto in ragione dell'uscita anticipata dal sistema pensionistico. Il mancato accredito della contribuzione relativa agli anni di anticipo, genera una minor base di calcolo del trattamento pensionistico.

Chi ha diritto a Quota 100? Tutti gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima - comunque gestite dall'INPS - nonché dalla gestione separata. Per raggiungere i 38 anni di contributi, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi (in base alla **legge 24 dicembre 2012, n.228** ⓘ).

Attenzione, però, la pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Questo significa che nel periodo che intercorre tra il collocamento in quiescenza e il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non si può riprendere l'attività lavorativa. Le prestazioni occasionali sono escluse dal divieto, sempre nel limite complessivo dei 5.000€ lordi annui. Ricordiamo inoltre che non si possono

utilizzare i contributi versati alle casse di previdenza dei liberi professionisti (EPPI, Cassa forense, Inarcassa, ENPAM, etc...). Il decreto specifica che coloro che hanno già intrapreso un percorso di esodo volontario, non potranno accedere a Quota 100.

Veniamo ora al trattamento dei dipendenti pubblici che intendono ricorrere a questa nuova misura. Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019, potranno esercitare il diritto alla pensione a partire dal 1° agosto 2019. Chi, invece, avrà raggiunto i requisiti a partire dal 30 gennaio di quest'anno, dovrà attendere 6 mesi prima di potervi accedere (in ogni caso mai prima del 1° agosto 2019). Il lavoratore pubblico, inoltre, dovrà presentare la richiesta di pensionamento all'amministrazione di appartenenza con almeno 6 mesi di anticipo (mentre per il privato sono 3). Solo per quest'anno, il termine per il personale scolastico è fissato al 28 febbraio (con la condizione di aver maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019). Il dipendente pubblico, infine, non essendo costretto a usufruire di Quota 100, non subirà pressioni da parte dell'amministrazione di appartenenza per spingerlo a utilizzare questa nuova misura.

Per quanto riguarda le due misure **APE social** ⓘ (introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e modificata con quella del 2018) e **Opzione donna** ⓘ (introdotta dalla Legge Maroni n° 243/04), non hanno subito alcuna modifica in sede di conversione della Legge e sono state prorogate a tutto il 2019.

Chi è Alberto Brambilla?

Docente universitario e già Presidente del “Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale” (Nuvasp) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con incarico di coordinamento dei Casellari degli Attivi e dei pensionati (anagrafi generale dei lavoratori attivi e dei pensionati), è stato dal 2001 al 2006 Sottosegretario al Ministero del Welfare con delega alla “Previdenza Sociale”. In relazione a tale incarico, ha dunque partecipato come relatore a convegni nazionali e internazionali in campo economico, finanziario e previdenziale e all’attività di governo, ed è stato redattore di svariati provvedimenti normativi, tra cui il D. Lgs n. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari.

Editorialista per quotidiani e periodici e autore di numerose pubblicazioni in materia di welfare, previdenza sociale, fiscalità e servizi finanziari mobiliari e immobiliari, dopo aver ricoperto prestigiosi incarichi direttivi presso imprese nazionali e internazionali (tra cui INPS e Fondazione San Raffaele) fonda Itinerari Previdenziali, realtà indipendente che da oltre 10 anni opera in attività di ricerca, formazione e informazione nell’ambito del welfare e dei sistemi di protezione sociale, sia pubblici che privati, e di cui oggi coordina e presiede il Centro Studi e Ricerche.

In particolare, in qualità di Presidente del Centro Studi e Ricerche, si occupa quindi dell’ideazione, del coordinamento e della realizzazione di studi e analisi sui principali trend normativi, sociali ed economico-finanziari in atto nei settori afferenti il welfare pubblico e complementare, nonché della supervisione scientifica di convegni, meeting e workshop cui partecipa attivamente al fine di alimentare e favorire il dibattito autorevole tra i principali player del comparto. Ideatore della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, supervisiona le attività divulgative a cura di Itinerari Previdenziali, con l’intento di promuovere l’avvicinamento consapevole del grande pubblico alla cultura previdenziale e finanziaria.

Per info:
www.itinerariprevidenziali.it



*Per fare maggiore chiarezza sull’argomento, abbiamo intervistato il **Prof. ALBERTO BRAMBILLA**, uno dei massimi esperti di welfare in Italia e Presidente del **Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali** , che si occupa proprio di realizzare studi e analisi delle evoluzioni dei sistemi di welfare pubblico e integrato, dal punto di vista sia giuridico sia economico-finanziario.*

Quota 100, convertita in legge lo scorso 27 marzo, è una misura in fase di sperimentazione fino al 2021. Crede che favorirà la crescita occupazionale?

La nuova misura, così com’è all’interno del decreto, è il risultato di un compromesso tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Sono stati, dunque, introdotti alcuni paletti, probabilmente per paura di un eccesso di domanda. Tra questi, il divieto di cumulo: chi sceglie di usufruire di Quota 100, infatti, non può cumulare redditi da lavoro e redditi da pensione e deve necessariamente “restare in panchina”. Questo vuol dire che coloro che andranno in pensione non potranno più lavorare. Così formulata, dunque, la misura non solo non favorirà l’aumento occupazionale, ma darà vita a lavoro nero e sommerso.

Stando alle parole di Giuseppe Conte , però, per ogni pensionato saranno occupati 2-3 nuovi assunti, favorendo dunque il cosiddetto ‘ricambio generazionale’. Cosa accadrà, secondo lei, da qui al 2021?

La previsione stimata dal Premier è lontana dalla realtà. Soprattutto se scegliamo di lasciare in panchina i pensionati. Questo è un male per l'Italia. In tutti gli altri paesi industrializzati maggiore è il tasso di occupazione degli ultra 65enni, maggiore è quello dell'occupazione giovanile. Se i pensionati lavorano (e di conseguenza pagano le tasse), cresce il Pil e le spese dello Stato sono minori. Forse si potrebbe dire che, almeno nel pubblico, per ogni due persone che andranno in pensione, entrerà un lavoratore più 'giovane'; dove per giovane si intende di un'età non inferiore ai 38 anni. Nel privato, non ne parliamo. Ci troviamo in Italia di fronte a un'elevata crisi economica e produttiva, basti pensare che siamo penultimi in Europa come tasso di occupazione.

Il suo Centro Studi ha stimato ⓘ che il costo totale dell'operazione si aggira intorno ai 30-33 miliardi di euro. Tito Boeri, invece, ha dichiarato che Quota 100 porterebbe a un debito che potrebbe raggiungere i 90 miliardi di euro. Cosa pensa di questa prospettiva?

Il nostro Centro Studi ha elaborato una previsione secondo la quale entro il 2021 arriveranno circa 300mila domande per un costo totale dell'operazione di 30-33 miliardi di euro. Concluso il triennio sperimentale, si tornerà alla legge Fornero, quindi si affievoliranno gli effetti della nuova misura. Ritengo poco coerente con i flussi di pensionamento anticipato la stima di Boeri. Anche perché la maggioranza di coloro che stanno richiedendo oggi la pensione sono lavoratori retributivi, perciò prima la ottengono prima guadagnano. Quando a formulare la richiesta saranno i contributivi, le cifre caleranno. Ecco perché continuo a credere che la somma complessiva non supererà i 33 miliardi. Detto ciò, non vuol dire che questi soldi siano stati spesi bene. Anziché scegliere la soluzione del "mandiamo tutti in pensione", si sarebbe potuto migliorare il sistema

di organizzazione del mercato del lavoro. Faccio un esempio: se un pilota, raggiunti i 62 anni, non è più in grado di stare alla guida di un velivolo, lo mandiamo in pensione? No, lo impieghiamo in lavori di ufficio o formazione. Così dovrebbe funzionare.

Che la nuova misura non riguardi i libero-professionisti non è chiaro forse a tutti, così come la differenza tra sistema contributivo e retributivo. Come si può fare chiarezza di questo quadro?

Quota 100 per definizione non riguarda le libere professioni. È anche vero, però, che non è scritto da nessuna parte che ci siano categorie esentate. Detto questo, la maggior parte dei lavoratori che andranno in pensione quest'anno sono retributivi puri [il calcolo si effettua, cioè, sugli ultimi anni di stipendio del lavoratore ndr]: ciò significa che prima raggiungeranno la pensione, prima guadagneranno. Con

Quota 100: svolta nel sistema pensionistico o manovra sconveniente?

Quota 100, parliamo invece di lavoratori ‘misti’: coloro che, a partire dal 1996, sono passati al sistema contributivo [il calcolo si effettua sull’anzianità contributiva, ossia su quanti contributi sono stati versati in tutta la carriera lavorativa ndr]. Questo vuol dire che nel 2020, scegliendo Quota 100, i contributivi misti potrebbero perdere circa il 10% della loro pensione. Motivo per il quale, probabilmente, le domande si ridurranno.

La “quota EPPI” per i Periti Industriali libero-professionisti è 65 (60 anni + 5 di contribuzione all’Ente). Solo in casi eccezionali un professionista potrebbe beneficiare di queste condizioni ottenendo una pensione adeguata al proprio mantenimento. Si tratta dunque di un sistema da correggere? O piuttosto è l’oggettiva espressione della modalità di applicazione del metodo contributivo?

I 60 anni di età anagrafica e 5 di contribuzione sono un caso limite che tuttavia garantisce che tutta la contribuzione versata vada comunque a beneficio dell’iscritto; la Cassa ha adottato modifiche regolamentari che da un lato tendono a migliorare la prestazione pensionistica degli iscritti e dall’altro garantiscono la sostenibilità di medio lungo periodo della gestione previdenziale, fondamentale per tutti gli iscritti ma soprattutto per i giovani.

Come potrebbe migliorare, a suo parere, Quota 100?

In relazione al sistema generale e quindi con esclusione delle Casse professionali che decidono in modo autonomo, occorre reintrodurre la flessibilità che avevamo previsto con la legge di riforma Dini; per la pensione di vecchiaia oggi fissata in modo rigido a 67 anni si dovrebbe consentire un pensionamento flessibile tra i 64 e i 70 anni; per la pensione di “vecchiaia anticipata” si potrebbe sterilizzare da qualsiasi adeguamento all’aspettativa di vita il requisito di anzianità contributiva a 42 anni e 10 mesi per i maschi e un anno in meno per le femmine.



QUOTA 100: i punti cardine della misura

- ✘ Misura in via sperimentale per il triennio 2019-2021. Contenuta all'interno della Legge di Bilancio 2019, il decreto prevede un'età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.
- ✘ Non sono previste penalizzazioni sull'assegno, ridotto solo in caso di minore montante contributivo.
- ✘ Coloro che hanno già intrapreso un percorso di esodo volontario, non potranno accedere a Quota 100.

per il dipendente del settore PRIVATO	contributi maturati entro il 31 dicembre 2018: si potrà accedere dal 1° aprile
	contributi maturati dal 1° gennaio 2019: si potrà accedere dopo 3 mesi
	contributi maturati entro il 31 dicembre 2021: si potrà accedere successivamente
	dovrà presentare richiesta di pensionamento al suo datore con 3 mesi di anticipo
per il dipendente del settore PUBBLICO	requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018: si potrà accedere a partire dal 1° luglio 2019
	requisiti maturati dal 1° gennaio 2019: si potrà accedere dopo 6 mesi dalla maturazione degli stessi
	dovrà presentare la richiesta di pensionamento all'amministrazione di appartenenza con 6 mesi di anticipo
	solo quest'anno il termine per il personale scolastico è fissato al 28 febbraio (con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019)
CUMULO	per raggiungere i 38 anni di contributi, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono richiedere il cumulo dei contributi (in base alla legge 24 dicembre 2012, n.228)
	la pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro
	le prestazioni occasionali sono escluse dal divieto, sempre nel limite complessivo dei 5.000€ lordi annui
	non si possono usare i contributi versati alle casse di previdenza dei liberi professionisti (EPPI, Cassa forense, Inarcassa, ENPAM etc...)
APE SOCIAL e OPZIONE DONNA	entrambe le misure non hanno subito alcuna modifica in sede di conversione della Legge e sono state prorogate a tutto il 2019

Quota 100: svolta nel sistema pensionistico o manovra sconveniente?



“Quota 100”, come abbiamo avuto modo di leggere in questo articolo e nell’intervista al Professor Brambilla, non coinvolge direttamente i Periti Industriali iscritti all’EPPI: i periodi contributivi maturati presso la nostra gestione non potranno – infatti – essere utilizzati per raggiungere l’anzianità contributiva complessiva di 38 anni utile per il pensionamento anticipato. Il nuovo istituto consente infatti di utilizzare solo gli spezzoni accreditati all’interno delle gestioni Inps (lavoratori dipendenti, artigiani e commercianti, gestione separata, ex ENPALS – lavoratori dello spettacolo – ed ex INPDAP – dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e non anche quelli accreditati presso le casse di previdenza dei liberi professionisti, siano esse privatizzate o private.

Questo non vuol dire, tuttavia, che i contributi versati all’Ente non potranno

essere utilizzati per accedere ad un pensionamento anticipato, ma si dovrà ricorrere agli altri istituti previsti dal sistema generale: la totalizzazione od il cumulo gratuito.

Prima di vedere in termini pratici quali sono i requisiti previsti dai citati istituti, è utile ricordare che in EPPI la pensione di vecchiaia viene riconosciuta al 65° anno d’età, a condizione che siano stati maturati almeno 5 anni di contribuzione effettiva. È, inoltre, possibile accedere alla pensione di vecchiaia “anticipata” anche dai 57 anni di età in poi, sempre con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’importo della pensione mensile sia pari ad almeno 549,60 euro (valore limite per il 2019) e che si sia cessato l’esercizio della libera professione alla decorrenza del trattamento (salvo poter riprendere l’attività dal giorno successivo alla decorrenza). Un’altra previsione regolamentare,

permette di accedere alla pensione anticipata anche prima dei 57 anni quando l'anzianità contributiva complessiva sia di almeno 40 anni (restano fermi gli ulteriori requisiti dell'importo dell'assegno e della cessazione dell'attività).

Qualunque sia l'età di accesso al trattamento pensionistico, o qualunque sia lo strumento utilizzato per accedervi (cumulo gratuito piuttosto che totalizzazione), la pensione EPPI sarà sempre calcolata con il sistema contributivo: il montante previdenziale sarà trasformato in rendita pensionistica moltiplicandolo per il coefficiente di trasformazione dato dall'età del pensionando, alla data di decorrenza della pensione. Ogni iscritto, all'interno della sua area riservata EppiLife, può sempre verificare l'importo della pensione maturata ad oggi (selezionando la voce "MONTANTE PREVIDENZIALE"), oppure simulare l'importo della pensione con lo sviluppo del montante al 65° anno d'età (od oltre) utilizzando la funzione "SIMULA LA TUA PENSIONE".

Gli iscritti all'EPPI vantano posizioni assicurative variegata, con periodi contributivi maturati in diverse gestioni. Ecco, quindi, che può tornare utile il ricorso alla totalizzazione od al cumulo gratuito. Per approfondire le caratteristiche dei due istituti, rimandiamo ai documenti del Centro Studi **"Il cumulo gratuito"**  e **"Ricongiunzione e totalizzazione dei periodi contributivi"** , mentre ora vediamo a che età si può accedere alla

pensione di vecchiaia.

Con il cumulo gratuito, istituto che consente di utilizzare gli spezzoni contributivi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali interessate, la pensione si consegue al raggiungimento del 67° anno d'età con almeno 20 anni di contribuzione. In totalizzazione occorrerà, invece, aspettare i 67 anni e sei mesi. Pur essendo, infatti, previsto un requisito anagrafico di 66 anni – in concorso sempre con un'anzianità contributiva di 20 anni – è prevista una finestra di 20 mesi che farebbe slittare il primo assegno ai 67 anni e 6 mesi. Se, invece, vogliamo fare un parallelo con "quota 100", nel senso di vedere quali siano i requisiti per un pensionamento anticipato, abbiamo che con il cumulo gratuito occorrono almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne), mentre con la totalizzazione occorrono 41 anni di contributi ma con uno spazio finestra di 21 mesi, poiché il primo assegno scatta a 42 anni e nove mesi.

un consiglio ai nostri iscritti

Il consiglio che ci sentiamo di dare ai nostri iscritti è di valutare sempre se unificare i diversi spezzoni contributivi sia indispensabile per maturare il diritto alla pensione, anche in uno solo degli enti coinvolti. Laddove i requisiti contributivi siano maturati in ciascun ente di previdenza coinvolto, è preferibile, quanto meno per la pensione di vecchiaia, percepire separatamente – dunque senza cumularle – le varie pensioni autonome, per non far "perdere" i 2 anni (o 2 anni e sei mesi in caso di totalizzazione) di pensione EPPI.

NUOVE FRONTIERE

del lavoro e della professione

a cura di LIDIA BARATTA

Tendenze,
Competenze,
Adattamento



Se la tecnologia corre veloce, anche il mercato del lavoro lo fa. Cambiando rapidamente. Tra globalizzazione, automazione e invecchiamento della popolazione, le professioni di domani somiglieranno ben poco a quelle di oggi. **Come viene fuori dal rapporto Esde 2018, la relazione della Commissione europea sulle tendenze occupazionali e sociali** , sarà in primis il bacino dei lavoratori a mutare. Anzitutto per l'età media: entro il 2060 la popolazione in età da lavoro diminuirà del 13%, mentre il numero degli over 65 aumenterà in media dell'1% annuo. Partendo da queste variazioni, allora, bisognerà agire sia per cogliere l'opportunità dell'innovazione tecnologica sia per adattare il welfare tradizionale. Un discorso che vale soprattutto per il mondo delle professioni tecniche, che nell'automazione possono intercettare una

grande opportunità di rinnovo. La domanda è: come coniugare l'invecchiamento con la necessità di innovazione? Il futuro, **come ha dichiarato Alberto Oliveti, Presidente di AdEPP** ⓘ – Associazione delle Enti di Previdenza Privati, dipenderà «dalla capacità di adattamento» ai cambiamenti in corso.

LA SFIDA dell'innovazione (e del green)

Al di là di previsioni catastrofiste, l'introduzione di robot e intelligenze artificiali si muove in realtà verso un affiancamento e non una sostituzione dell'uomo, con la creazione di nuove figure professionali. Ma se alcune competenze umane restano non rimpiazzabili, le competenze tecniche e tecnologiche sono centrali per sfruttare le nuove tendenze del mercato del lavoro, senza restarne ai margini.

Ed è qui che entra in gioco la capacità del sistema formativo e imprenditoriale di ciascun Paese, per creare le nuove abilità richieste. Aspetto in cui l'Italia non eccelle, se – come si legge nel report di EY “Scenari occupazionali e competenze del futuro” – già oggi oltre un quinto delle figure richieste risulta difficile da trovare, con percentuali più alte per le professioni specialistiche (37%), tecniche (33%) e operaie specializzate (31%). Secondo il report, il 71% del fabbisogno nei prossimi cinque anni riguarderà professioni high e medium skill. Più che a una perdita di posti di lavoro,

quindi, assisteremo a una trasformazione del 60% dei mestieri.

La cosiddetta Digital Transformation **può rappresentare quindi un'opportunità**

non solo per le aziende che colgono i vantaggi del digitale, ma anche per chi vuole costruirsi una carriera o ricollocarsi.

Le stime del **Cedefop (Agenzia di ricerca sull'istruzione e la formazione tecnica e professionale nell'Unione europea)** ⓘ

prevedono per l'Italia, tra 2015 e 2025, la creazione di nuove opportunità occupazionali per oltre 2 milioni di profili tecnici. Con una precisazione: secondo l'ultimo rapporto Exclesior, il 30% delle opportunità di lavoro nel prossimo futuro arriverà sì dal digitale, ma anche dalla ecosostenibilità. L'economia green e la riconversione di molti settori rappresenteranno uno dei principali volani di cambiamento. Le figure tecniche, allora, possono essere un motore fondamentale non solo in quanto “richieste dalle aziende”, ma anche perché si tratta di professionalità in grado di trasferire a imprese e istituzioni innovazioni e saperi nuovi per accorciare il gap di innovazione che caratterizza l'Italia.

I periti industriali

E in questo quadro, quella dei periti industriali si rivela una comunità professionale con un forte orientamento verso l'innovazione. Di fronte alla rapidità dei cambiamenti, i periti industriali non si sentono spiazzati. Anzi. Come emerge dai sondaggi promossi tra la categoria



([clicca qui per la sintesi dell'indagine del Centro Studi Fondazione Opificio](#) **“Industria 4.0: quali prospettive per la professione”** ⓘ) il 31,8% dei

rispondenti esprime un forte entusiasmo. Tuttavia, la platea interpellata mostra anche un bisogno forte di aggiornamento. Solo la metà degli iscritti pensa di essere in grado di poter fornire una consulenza a un'azienda verso un modello di smart factory, un'azienda cioè che è passata a sistemi automatizzati e intelligenti, che operano in maniera autonoma e in contatto con l'ambiente circostante. Il 26,2% si dichiara molto interessato a seguire una formazione specifica per effettuare le perizie tecniche, e il 30,7% è molto interessata a una formazione sui grandi temi dell'innovazione tecnologica. Un interesse che sale al 45% tra chi ha meno di 40 anni.

In questo senso, molto importante sarà anche monitorare e stimolare l'adesione alla **nuova offerta formativa delle lauree professionalizzanti** ⓘ.

Le PROPOSTE

Cosa fare, allora? È necessario «accompagnare i settori professionali verso nuove forme e modi di svolgere l'attività» per evitare di essere espulsi dal mercato del lavoro o peggio sostituiti, ha spiegato Oliveti. Le parole chiave per il futuro sono: aggiornamento continuo (lifelong learning), alta qualificazione, flessibilità, tempestività

nelle scelte, aggregazioni multidisciplinari e un respiro internazionale.

Ma come si classificheranno dal punto economico e contributivo questi nuovi modelli? In questi anni, le Casse hanno messo a punto a favore degli iscritti iniziative, ad esempio, che consentono di intervenire, su richiesta del professionista, per colmare i deficit formativi a sostegno delle transizioni professionali, integrare l'assicurazione sanitaria, oppure ridurre gli effetti di eventi critici che incidono sulla capacità reddituale del singolo. In una carriera lavorativa sempre più frammentata, diventano inoltre centrali – soprattutto per i più giovani, che oggi sono il gruppo di iscritti alle Casse con i redditi meno elevati – dal punto di vista previdenziale, le questioni legate alla portabilità e la totalizzazione dei contributi, mentre dal punto di vista del welfare, le forme di sostegno alle start up e all'autoimpiego.

Come ha spiegato Oliveti, tra le richieste portate in Europa e rivolte anche al governo nazionale, ci sono: «Una minore tassazione sui rendimenti, meno ostacoli per svolgere la libera professione, maggiore attenzione alla qualità dell'attività professionale, ai settori delle libere professioni, al welfare del lavoro autonomo e alla competitività e innovazione delle libere professioni». La sfida è aperta. Il futuro è dietro l'angolo.

IL TUO BUSINESS NON CONOSCE CONFINI.



JEEP COMPASS. BORN TO BE WILD.

Gamma Compass: Consumo di carburante ciclo misto (l/100 km): 8.3 – 5.1; emissioni CO₂ (g/km): 190 – 128 con valori omologati determinati in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 692/2008. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.

Jeep
THERE'S ONLY ONE



l'esperto N°1

IFC-Open BIM

La scelta BIM di chi vuole libertà di collaborazione
e vera disponibilità dei dati



IFC-Open BIM

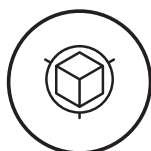
vuol dire libertà di

comunicare, condividere, collaborare.

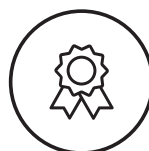
Solo lo standard IFC-Open BIM consente il dialogo tra tutti gli operatori che lavorano sul modello digitale della costruzione durante tutto il suo ciclo di vita, dalla progettazione all'esecuzione, dalla manutenzione alla dismissione dell'opera.

Con IFC-Open BIM, inoltre, **puoi accedere per sempre liberamente ai tuoi dati**, indipendentemente dal software e dalla versione del software che li ha prodotti.

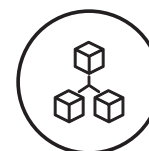
Noi ci crediamo. Per questo vogliamo essere sempre di più i migliori specialisti dell'IFC-Open BIM in Italia e nel mondo.



Il primo **freeware** per la
visualizzazione e la **modifica** di
un modello BIM in formato IFC



Il maggior numero di **software**
certificati IFC da **buildingSMART**
International al mondo



La prima ed unica **piattaforma** di
BIM Management **certificata IFC** da
buildingSMART International al mondo



SCARICA GRATIS
usBIM.viewer+

su www.acca.it



TITOLI PROFESSIONALI A CONFRONTO L'ESPERIENZA IN EUROPA

di ESTER DINI

Al di là delle
differenze esistenti
tra i diversi paesi
europei in quasi
tutti il sistema
delle professioni
dell'ingegneria si
presenta articolato
principalmente su
due livelli





Il dibattito sviluppatosi a marzo dalle pagine del Sole24Ore, relativo alla modifica del titolo di "perito industriale" per i giovani in uscita dai percorsi di formazione tecnica, pur laterale rispetto alle tematiche di categoria (la querelle riguardava il titolo formativo e non quello professionale) ha centrato però un aspetto cruciale dell'attuale fase di passaggio che la professione del perito industriale sta vivendo. Non si può infatti non rilevare come la coincidenza del titolo professionale

con quello formativo abbia storicamente rappresentato un punto di grande forza per la professione, da sempre individuata proprio grazie alla stretta correlazione con il suo percorso formativo di accesso. Ma con le novità introdotte prima con il DPR 328/2001 e poi con la L. 89/2016, tale nesso è venuto meno, ed è evidente che nel momento in cui la platea dei futuri iscritti sarà costituita esclusivamente da laureati, il richiamo ad un titolo professionale che rimandi ad un percorso formativo di tipo secondario, possa risultare di difficile appeal.

In un'epoca dove l'elemento comunicativo diventa cifra di tutto, la semantica è importante. E individuare un titolo professionale più idoneo per quei giovani che potranno essere interessati ad accedere alla professione è di grande importanza. Da questo punto di vista può essere utile guardare a quanto avviene oltre confine, e a come viene individuata la figura del tecnico di primo livello nel settore ingegneristico. Premesso che ciascun paese ha un proprio sistema professionale, caratterizzato da specifici percorsi formativi, regolamentazioni e denominazioni, **in quasi tutti i Paesi europei il sistema delle professioni dell'ingegneria si presenta articolato su almeno due livelli:** un primo rappresentato da quanti, in possesso di un livello di istruzione post secondario (percorsi speciali o laurea triennale) hanno competenze specifiche di tipo tecnico ingegneristico, e un secondo livello, coincidente con il percorso universitario 3+2, cui corrispondono competenze più di carattere manageriale e di coordinamento.

Le esperienze degli altri paesi



La Spagna è il Paese che presenta il sistema più chiaro da questo punto di vista. La professione è regolamentata, ed è

articolata in due livelli. Al primo vi sono gli ingenieros tecnicos, che dopo un percorso di formazione universitaria della durata di 4 anni e iscrizione collegio, vantano competenze specialistiche in ambito di progettazione tecnica, valutazione, consulenza. A livello superiore vi sono gli ingenieros, ovvero coloro che completano un percorso universitario di 5/6 anni, e che detengono lo stesso tipo di competenze, ma senza limitazioni per quanto riguarda la dimensione dei progetti.



In Germania esistono due livelli nelle professioni tecnico ingegneristiche: quello dei tecnici veri e propri (con formazione di livello secondario o post secondario non terziario) e quello degli ingegneri, che provengono da percorsi di formazione terziaria, sia triennale che quinquennale. Tra questi ultimi vi è un'ulteriore segmentazione che rimanda al percorso formativo seguito: gli ingegneri provenienti dalle università (Dipl. Ing.) hanno competenze a tutto tondo, mentre quelli che provengono dalle Fachhochschule (Dipl. Ing. Fh) hanno una formazione di carattere più tecnico e specialistico. La professione è regolamentata solo con riferimento al settore civile ed elettrico, dove sussiste l'obbligo di iscrizione alle Camere degli ingegneri per poter esercitare le relative



attività di progettazione, collaudo, valutazione.



In Francia, invece, sussiste un modello di organizzazione delle professioni ingegneristiche molto diverso dal nostro, in cui vi sono due livelli di professionalità: il primo è rappresentato dai *techniciens superieurs* e *agents de maitrise*, figure estremamente specializzate, ma anche

molto versatili dal punto di vista tecnico, la cui formazione viene conclusa nell'ambito degli Istituti universitari tecnologici; il secondo è costituito dagli *ingénieur diplômé*, veri e propri manager che coordinano il lavoro dei *techniciens superieurs*, eseguono progetti complessi e decidono le strategie di impresa: può diventare ingénieur diplome solo chi ha conseguito un titolo universitario della durata di cinque anni. In molti casi, ad esempio quello svedese, la professione ingegneristica non è regolamentata, pertanto è il

titolo formativo a determinare la stratificazione professionale del settore, con differenziazione tra due livelli, uno corrispondente alla laurea triennale ed uno alla quinquennale.



Nel Regno Unito, dove la professione non è regolamentata da leggi, ma definita da un sistema diffuso di certificazioni, le professionalità del settore ingegneristico sono articolate in quattro livelli: “*chartered engineers*” e “*incorporated engineers*” cui corrisponde una formazione universitaria di minimo 4 anni, supportata da un periodo variabile di esperienza professionale, e corrispondente a livello eqf 7. Segue il livello dei “*incorporated structural engineers*” (ingegnere aggiunto) con formazione universitaria almeno triennale e ulteriore esperienza professionale di durata variabile, il cui livello di qualificazione è corrispondente al 6 eqf. E infine vi è la figura del “*engineering technician*”, una figura di 4 livello eqf con formazione di tipo secondario. Nel sistema inglese, gli enti di qualificazione conferiscono titoli protetti che sono considerati regolamentati, ma la registrazione per utilizzare il titolo è volontaria. Il Consiglio dell’Ingegneria basato sulla Royal Charter, detiene il registro nazionale per i quattro titoli indicati, con confini specifici della disciplina. Questi forniscono una struttura comune che porta coerenza alla regolamentazione dell’intera professione ingegneristica.

Il Consiglio dell’Ingegneria riconosce a 35 associazioni professionali dell’ingegneria la possibilità di assegnare di titoli.



In Irlanda infine, vige un sistema misto dove le professioni ingegneristiche sono articolate in tre livelli: il “*chartered engineer*”, che ha una formazione universitaria minima di 4 anni e un livello di competenze corrispondente al 7 eqf. Segue l’“*associate engineer*”, che raggiunge il 7 livello eqf con una formazione universitaria minima di 3 anni seguita da almeno 4 anni di esperienza professionale e infine, al primo livello, la figura del “*engineering technicians*” che ha una formazione universitaria minima di 3 anni, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale. Le professioni dell’ingegneria qui sono regolamentate tramite organismi professionali e non esistono competenze riservate. Solo alcune funzioni in ambito civile sono disciplinate dal Building Control Regulation.



Le professioni ingegneristiche in Europa



Paese	Livelli professionali nel settore dell'ingegneria	Livello di regolamentazione della professione			Livello formativi e EQF		
		Accesso alla professione	Svolgimento	Titolo professionale	NOTE	EQF	Durata minima corso universitario
Austria	P1 Ziviltechniker-Ingenieurkonsulent	X	X	X		7	4
	P2 Ingenieurburos (Beratende ingenieure /Consultant engineer)	X	X			meno di 7	3
Germania	P1 Beratender Ingenieur (Consulting engineer)	X		X	L'attività è regolamentata solo con riferimento ai consulenti che devono iscriversi alle Camere dell'ingegneria per poter svolgere la professione, ed esclusivamente con riferimento al settore civile ed industriale elettrico	6	3 o 4
	P2 Ingenieur			X		6	3
Irlanda	P1 Chartered Engineer			X	Certe funzioni sono regolate dalla Legge sul controllo delle costruzioni (Building control regulation). La professione è regolamentata tramite organismi professionali, non esistono competenze riservate	7	4
	P2 Associate Engineer					7	3 + 4 anni esperienza professionale
	P3 Engineering Technicians					6	3 + 3 anni esperienza professionale
Spagna	P1 Ingeniero	X	X	X		7	5
	P2 Ingeniero tecnico	X	X	X		6	4
Svezia					La professione non è regolata. Ci sono due tipi di formazione	6	3
						7	5
Regno Unito	P1 Chartered Engineers				La professione non è regolamentata. Gli enti di qualificazione conferiscono titoli protetti che sono considerati regolamentati, ma la registrazione per utilizzare il titolo è volontaria. Il consiglio di ingegneria basato sulla Royal Charter, detiene il registro nazionale per quattro titoli con confini specifici della disciplina. Questi forniscono una struttura comune che porta coerenza alla regolamentazione dell'intera professione ingegneristica. Il Consiglio di ingegneriariconosce a 35 associazioni professionali dell'ingegneria la possibilità di assegnare di titoli	7	4 + esperienza professionale
	P2 Incorporated Engineer					7	4 + esperienza professionale
	P3 Incorporated structural engineer					6	3 + esperienza professionale
	P4 Engineering Technician					4	

ARCHLine.XP Namirial BIM

Il Building Information Modeling per la progettazione integrata.

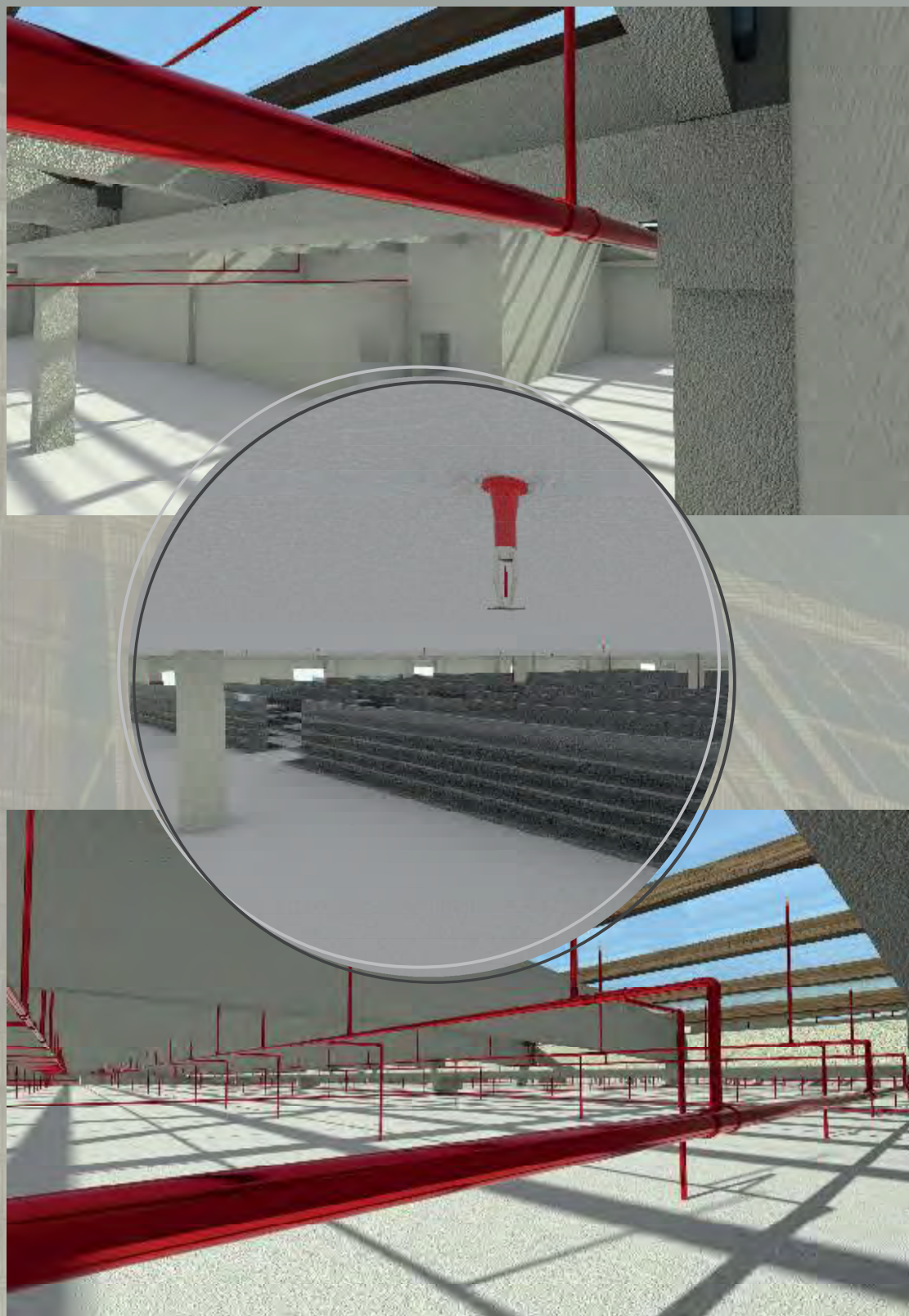
Nel realizzo di un'opera, il BIM è la soluzione a favore della velocità di processo e di una minore incidenza di errori e costi di realizzo.

Namirial in sinergia con **CadLine Software** coniuga semplicità di utilizzo e progettazione di alta qualità, con **ARCHLine.XP Namirial BIM**, che lavora in standard IFC tramite uno strumento di progettazione 3D.

ARCHLine.XP è il cuore per la gestione dei file IFC, gestisce la fase di input, rendendo disponibili le piante dei piani costituenti l'edificio e la fase finale, esportando in formato IFC i dati degli impianti realizzati.

Namirial MEP, è il software fondamentale per la progettazione di impianti. Importando le planimetrie derivanti dai file IFC, offre gli strumenti per realizzare l'impianto. L'utente disegnerà in unifilare, ma potrà vedere su ARCHLine.XP, la realizzazione tridimensionale dello stesso, in modo realistico: **real time rendering**. **Il disegno sarà reale in ogni sua parte**, corredato da pezzi speciali e giunzioni. Sarà visibile il suo sviluppo, le interferenze con altri impianti o con l'architettone: Una visione di insieme per la scelta delle soluzioni da applicare, se necessario adottare variazioni.

Da ARCHLine.XP, si possono gestire le proprietà delle entità e operazioni grafiche base sul disegno che saranno associate allo stesso, previo **controllo di Namirial MEP** sulla correttezza, gestendo il flusso di informazioni fra le due applicazioni, nel rispetto della filosofia BIM e **dell'esigenza di una progettazione a norma**. Fondamentale la fase finale del progetto, rappresentata dagli esecutivi: biglietto da visita di un tecnico.



ARCHLine.XP Namirial BIM, offre **esecutivi di prim'ordine**, dettagliati per informazioni e caratteristiche grafiche. Infine, se non si vuole investire su un architettonico, **ARCHLine.XP Namirial BIM è fornito gratuitamente con Namirial MEP**, per progettare impianti su qualsiasi file architettonico IFC, RVT, SKP, DWG ricevuto da altri!



LAVORO AUTONOMO

arriva lo sportello dedicato nei centri per l'impiego

Siglata l'intesa tra Confprofessioni e Anpal Servizi per rispondere alla crescente domanda di informazioni sul mercato dei servizi professionali

a cura di MARTA GENTILI e BENEDETTA PACELLI

Uno sportello ad hoc dedicato al lavoro autonomo. Che punti a incrociare domanda e offerta di lavoro, a fornire informazioni ai liberi professionisti per l'avvio di nuove **start up** e per l'**accesso a commesse e appalti pubblici**, o che li aiuti a individuare opportunità di credito e agevolazioni pubbliche. Questi gli obiettivi principali del nuovo strumento a favore dei liberi professionisti che trova una sua definizione

concreta all'interno del Protocollo d'intesa tra l'Anpal servizi e Confprofessioni. È il Jobs act dei lavoratori autonomi disciplinato dalla L. n. 81/2017, a prevedere espressamente (all'art. 10) che i Centri per l'Impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno Sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando

convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli art. 4, co. 1, e 5 della L. 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

Lo Sportello, a sensi del successivo comma 3 della menzionata legge, ha il compito di svolgere le funzioni di:

-  raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo;
-  fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta;
-  fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

L'accordo sottoscritto dall'amministratore unico di Anpal Servizi, **Maurizio Del Conte**, e dal presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, ha una durata triennale e si propone di:

-  condividere l'iniziativa con ciascuna Regione per individuare i fabbisogni specifici del territorio;

 promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli;

 supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni.

Inoltre, Anpal e Confprofessioni metteranno a disposizione delle singole Regioni la propria rete territoriale e il proprio patrimonio informativo per il funzionamento degli sportelli e si attiveranno per la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche.

“L'intesa sottoscritta oggi con Anpal Servizi è il primo risultato tangibile dell'attenzione rivolta ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, ordinistici e associativi, nell'ambito delle politiche attive del lavoro – afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. Insieme con Anpal ci attiveremo subito, attraverso le nostre delegazioni territoriali, per offrire in ogni Regione un punto di riferimento qualificato che possa rispondere alla crescente domanda di informazioni sul mercato dei servizi professionali e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro autonomo”.

Maurizio Del Conte, amministratore unico di Anpal Servizi, sottolinea che “l'obbligo per i centri per l'impiego e per le agenzie

LAVORO

*lavoro autonomo, arriva lo sportello
dedicato nei centri per l'impiego*

private in regime di accreditamento è di dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo e lo sportello avrà il compito di orientare i professionisti nel mercato, di aiutarli a trovare opportunità. Il coinvolgimento degli ordini, delle associazioni e delle consulte di tutte le professioni garantirà un apporto di conoscenza fondamentale per costruire un

efficace sistema di servizi personalizzati disegnato sulle reali esigenze degli autonomi”.

Ora, sarà importante capire i tempi di attivazione di questi nuovi uffici all'interno dei Centri per l'Impiego delle Regioni. Nel frattempo, ecco gli elenchi e le mappe dei Centri per l'Impiego Regione per Regione.



**Trova
il Centro
per l'Impiego
più vicino a te**



L'evento italiano sulla Cogenerazione

mcter Cogenerazione

Dopo l'eccezionale successo del 2018, torna a Milano la mostra convegno sulla cogenerazione industriale e civile. Il target di riferimento è composto da progettisti, ingegneri, impiantisti, responsabili tecnici, manager, utilizzatori di energia e calore dall'industria, dal terziario e dai servizi.

Il programma prevede:

- ✓ quattro sessioni plenarie in contemporanea
- ✓ una parte espositiva con più di cento aziende partecipanti
- ✓ workshop, seminari, corsi di formazione
- ✓ coffee-break e buffet offerti dagli sponsor
- ✓ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

27 giugno 2019

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese (MI)

Sponsored by



centrica
Business Solutions



TONISSIPOWER
La scelta di una Energia Vincente

Supported by



Organizzato da

EIOM

Partner ufficiale



Registrazione
gratuita per
gli operatori
professionali



23

edizioni di successo



1.000

operatori previsti



+100

aziende rappresentate



4

convegni plenari



+20

workshop



www.mcter.com/cogenerazione_milano

Dal 1 gennaio 2019 si è concluso il periodo transitorio, e i professionisti -periti industriali con specializzazione in edilizia tra questi- sono obbligati a fare i conti con la nuova procedura informatizzata.



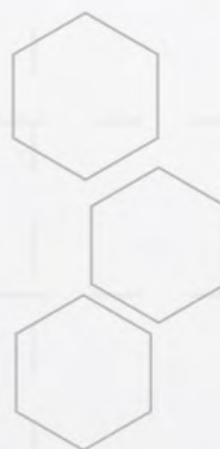
la dichiarazione di **SUCCESSIONE TELEMATICA** entra nel vivo

a cura del **CNPI**

Con provvedimento del 27 dicembre 2016 - e a decorrere dal 23 gennaio 2017 - è stata avviata la procedura informatica per la trasmissione delle dichiarazioni di successione e domanda di voltura, la cui fase transitoria è definitivamente terminata il 31 dicembre 2018.

Dal 1° gennaio 2019, pertanto, è diventato obbligatorio l'utilizzo della procedura informatica; il modello 4 cartaceo può essere utilizzato solo per integrazioni e variazioni di dichiarazioni già presentate e per casi residuali (successione apertesi antecedentemente al 3 ottobre 2006).

Anche gli iscritti all'albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati in possesso di specializzazione edilizia, anche riuniti in forma associata, rientrano tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.





Che cos'è la successione?

Con il termine **successione** si intende il trasferimento del patrimonio del defunto ai suoi eredi. Nel trasferire questi beni, l'Agenzia delle Entrate pretende il pagamento delle im-po-ste. Attraverso un modello, chiamato **Dichiarazione di successione**, è necessario comu-nicare all'agenzia l'asse ereditario, cioè il complesso dei beni che entrano in eredità, su cui poi calcolare le tasse da versare.

Le presentazioni tramite intermediario devono obbligatoriamente comprendere il versamento in autoliquidazione e dovranno essere conservati:

- copia cartacea della dichiarazione di successione firmata;
- originali delle dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà rese dagli eredi e legatari;
- copia dei relativi documenti di identità.

La procedura presenta una certa complessità per cui è ovvio che in questa sede non sia possibile esaminare le singole fasi del percorso (a tal fine si ricorda l'articolo di Danilo Fedeli pubblicato su questa rivista - n.2/2017- **che illustra passo dopo passo le procedure da mettere in atto** .

È attivo il servizio di interrogazione e assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia a livello centrale che a livello regionale.

Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, l'ufficio redige il certificato di successione che viene trascritto **ma non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte.**

Trattandosi di adempimenti con finalità fiscali la giurisprudenza è orientata **ad escludere che valgano come accettazione tacita.**

LAVORO

la dichiarazione di successione telematica entra nel vivo



Con particolare riferimento alla fase di richiesta di voltura automatica, qualora prescelta (ma ciò avviene ormai su oltre l'80% delle dichiarazioni), alcune ulteriori riflessioni è opportuno vengano fatte.

Salvo alcuni casi particolari (sistema tavolare, immobili gravati da diritti reali, eredità giacente, eredità conferite a un trust) è possibile inviare direttamente la voltura telematica che presenta, oltretutto, costi più contenuti rispetto a quella cartacea.

Le criticità più frequenti, che l'Agenzia delle Entrate evidenzia, sono legate principalmente a:

- identificativi catastali non corretti (dati non aggiornati, variazioni intervenute, ecc.);
- variazione dei dati presenti in voltura (quote in frazioni non debbono essere trasformate in centesimi);
- inserimento errato degli immobili graffiati;
- imprecisioni sui dati degli intestatari e sulle categorie di diritto;
- passaggi senza atti legali;
- indicazioni corrette del regime patrimoniale.

Particolare attenzione, poi, va posta al corretto inserimento dei codici numerici nella casella riguardante **il diritto di abitazione del codice superstite**.

Da ultimo, il consiglio che viene raccomandato nel caso vengano riscontrati problemi sui soggetti o sui diritti reali è di intervenire a monte dell'invio della dichiarazione, al fine di non dover procedere a volture di rettifica, con aggravio di tempo e costi.

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

dalla Rete delle professioni tecniche arrivano i bandi tipo

a cura di **BENEDETTA PACELLI**

La Rete delle Professioni Tecniche ha redatto i bandi tipo RPT, che possono costituire un utile riferimento per l'affidamento degli incarichi professionali.

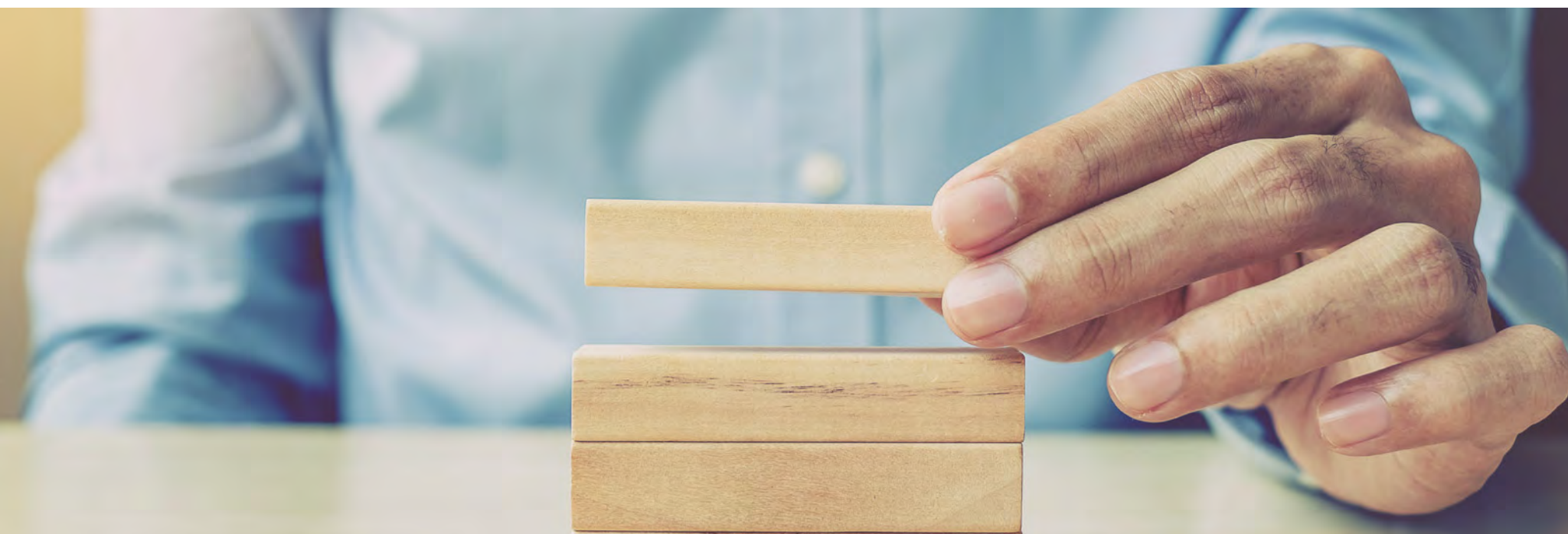
L'obiettivo principale appunto è quello di offrire alle Stazioni Appaltanti, che operano sul territorio nazionale, regole certe e trasparenti da adottare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Ad esempio, viene spiegato in modo chiaro quando ricorrere ad un concorso di idee e quando ad uno di progettazione.

I bandi tipo, che sono in linea con il **bando 3 varato dall'ANAC** , puntano alla centralità

del progetto, allo snellimento e la trasparenza delle procedure ed all'apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole.

GUIDA ALL'USO dei bandi tipo

Per facilitare la compilazione dei documenti pubblicati è stata redatta anche una "guida" ai "bandi - tipo" da utilizzare in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alle procedure adottate, nel rispetto della



concorsi di progettazione, dalla Rete delle professioni tecniche arrivano i bandi tipo

normativa di settore vigente. Il documento si articola in due parti riguardanti:

1. le modalità di **affidamento dei concorsi di progettazione e di idee** (alla prima parte sono allegati i bandi tipo per concorsi di progettazione e di idee);
2. le modalità di **affidamento di servizi di architettura e ingegneria** (SAI, in relazione alla fasce di importo stimato dei corrispettivi posti a base di gara (alla seconda parte sono allegati i documenti di gara, che possono essere utili sia alle stazioni appaltanti che ai professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento).

Nella guida vengono indicate le principali attività che devono essere poste in essere dalla stazione appaltante prima di procedere all'affidamento di affidamento di servizi di architettura e ingegneria (SAI) o di bandire un concorso di progettazione o di idee, ossia: nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) predisposizione dei documenti di gara scelta della procedura di affidamento

CONCORSI di progettazione e di idee

In riferimento ai concorsi di progettazione e di idee vengono individuate:

- ◆ le regole comuni
- ◆ i soggetti ammessi
 - » le 2 tipologie di concorso di idee: quello ad unica fase, finalizzato ad acquisire

una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di congruo premio; quello a 2 fasi, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte ideative da selezionare per l'ammissione alla seconda fase, finalizzata all'acquisizione di un progetto definitivo a livello architettonico, con livello di approfondimento di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica.

- » le 3 tipologie di concorsi di progettazione: ad unico grado, finalizzato all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica; a 2 gradi, finalizzato all'acquisizione, nel primo grado, di proposte ideative e, nel secondo grado, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica; la stazione appaltante ricorre a tale tipologia di concorso nel caso in cui l'intervento sia di particolare rilevanza e complessità; a 2 fasi, finalizzato all'acquisizione, nella prima fase, di proposte progettuali definite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nella seconda fase, di un progetto definitivo a livello architettonico, con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica. La procedura è alternativa a quella a 2 gradi, ma più complessa ed onerosa.

sps ipc drives
ITALIA

9^a edizione
Automazione e Digitale per l'Industria
Parma, 28-30 maggio 2019

**SPS Italia, la fiera per l'industria
intelligente, digitale e flessibile.**

I trend 2019 a Parma dal 28 al 30 maggio

Registrati su www.spsitalia.it per l'ingresso gratuito in fiera

TECNICA

il **RUOLO**
TERZO *e*
SUSSIDIARIO
delle professioni
ordinistiche

a cura di **SERGIO COMISSO**



L'aver affidato ai professionisti attività e funzioni svolte dallo Stato vuole dire già riconoscerne le competenze e ribadire l'affidabilità di un mondo composto da soggetti che si fanno garanti della fede pubblica e degli interessi della collettività

Quando si parla di libero mercato è diffusa l'idea che le professioni ordinistiche siano anacronistiche e costituiscano un sistema corporativistico nel quale chi vi accede gode di una serie di privilegi esclusivi, protetti da una riserva di legge che rende possibile svolgere determinate attività ai soli iscritti. È necessario al riguardo chiarire chi siamo e cosa facciamo oggettivamente senza pensare che questo significhi salvaguardare il sistema. Per questo è necessario essere quanto più obiettivi possibile nel cercare di far comprendere le ragioni per le quali le professioni ordinistiche, più che anacronistiche, sono necessarie. Il sistema si basa su alcune regole di accesso che oltre al titolo di studio prevedono tirocini formativi ed il superamento dell'esame di Stato con prove scritte e orali finalizzate a dimostrare le competenze che il soggetto ha acquisito per potersi iscrivere ad un Ordine professionale ed esercitare la libera professione. Una volta iscritto, il professionista è obbligato al rispetto di norme deontologiche, all'aggiornamento professionale continuo, a stipulare un'assicurazione per la copertura dei rischi professionali e più in generale a rispettare tutte le regole definite dal proprio Ordine. Pena, sanzioni disciplinari che possono andare dall'avvertimento alla censura, dalla sospensione fino alla cancellazione dall'Albo. Basterebbe questo a far capire che il sistema delle professioni ordinistiche non è rivolto alla difesa dei propri



iscritti, bensì alla tutela dei cittadini e, più in generale, dei committenti che si rivolgono ad un professionista iscritto e quindi qualificato. Se questo fosse sufficiente a garantire una qualità assoluta delle prestazioni svolte dagli iscritti non ci sarebbe la necessità di dimostrare altro. È evidente che il sistema in sé tende verso una selezione, ma non potrà mai costituire una garanzia assoluta di qualità. Perché questa dipende da capacità, esperienze, abilità e livello formativo di ciascun professionista.

Consapevoli che trattandosi di professioni intellettuali le soluzioni adottate da ciascuno possono essere diverse, come possono essere diverse le valutazioni sulla base di un rapporto qualità prezzo basato sul confronto con le esigenze e le aspettative della committenza. Questa posizione di terzietà, rispetto agli interessi di parte, pone il professionista nella condizione di assumere liberamente decisioni non condizionate da interessi diretti. Affidandosi ad un professionista il committente ha il vantaggio di farsi guidare verso la soluzione migliore

mettendo a confronto le offerte economiche, a parità di condizioni, e, non a condizioni diverse difficilmente comparabili. Quando si parla di dar seguito ad una iniziativa si deve necessariamente partire da un progetto ed è proprio da questo e dalle condizioni definite da un professionista che si deve fare riferimento per una corretta valutazione delle condizioni economiche.

In un sistema sempre più complesso ed evoluto, la figura di un professionista competente ed esperto non solo diviene irrinunciabile ma può determinare anche economie sugli investimenti che, in assenza di controlli, si tradurrebbero in maggiori costi. È per questo che se la prestazione di un professionista viene percepita come un passaggio per adempiere ad un obbligo formale, il compenso dovuto è considerato un costo; al contrario, se la prestazione del professionista è utile per individuare la migliore soluzione e pure una corretta valutazione tecnico-economica delle condizioni d'appalto, allora, nell'economia dell'opera, la prestazione professionale può e deve essere vista come un'opportunità, utile al committente per adottare la soluzione più conveniente.

Ma non solo terzietà, perché un altro ruolo fondamentale affidato in maniera crescente alle professioni ordinistiche è quello della sussidiarietà, cioè dello svolgimento di funzioni d'interesse pubblico generale in via sussidiaria rispetto allo stato, asseverando la conformità degli interventi alle norme ed alle leggi di settore. Un'assunzione di responsabilità diretta che i professionisti si sono assunti in maniera via via crescente snellendo processi un tempo di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione.

È facilmente intuibile come l'intervento dei professionisti iscritti ad un Ordine nello svolgere questa funzione sussidiaria, nell'ambito delle loro specifiche competenze, abbia contribuito e contribuisca a ridurre i tempi della burocrazia evitando di dover attendere, per esempio, il

”

la prestazione
professionale
può e deve
essere
vista come
un'opportunità,
utile al
committente
per adottare
la soluzione
più conveniente

l'asseverazione
attesta la
conformità alle
Leggi, norme e
regole vigenti.
...È un ruolo
distintivo
assegnato alle
professioni
ordinistiche
che ne qualifica
l'utilità per
favorire
un processo
a supporto
della Pubblica
Amministrazione,
favorendo il
cittadino

“

rilascio di un titolo abilitativo, in molti casi sostituito da un'asseverazione. A differenza dell'autocertificazione, possibile solo per i dati personali, l'asseverazione infatti attesta la conformità alle Leggi, norme e regole vigenti. I professionisti hanno sostenuto e promosso questo sistema con tutte le responsabilità amministrative e penali che ne conseguono. È anzi, un ruolo distintivo assegnato alle professioni ordinistiche che ne qualifica l'utilità per favorire un processo a supporto della Pubblica Amministrazione, favorendo il cittadino.

Diversi sono i settori nei quali l'asseverazione sostituisce il sistema di controllo che prima era riservato alla Pubblica Amministrazione. Dalla Scia sugli interventi in edilizia fino alla Sca (Segnalazione Certificata di Agibilità), alla Scia in materia di Prevenzione Incendi, perizie giurate, sicurezza, energetica, acustica, ambiente e diversi altri settori che prevedono l'assunzione diretta di responsabilità da parte del professionista.



”

**l'esperienza e la competenza dei professionisti
è stata e dovrà ancora essere utilizzata per
le scelte attribuite alla politica**

L'esperienza e la competenza dei professionisti è stata e dovrà ancora essere utilizzata per le scelte attribuite alla politica, che necessitano di quella preliminare analisi tecnica offerta unicamente da professionisti impegnati direttamente sul campo, nei cantieri, nelle imprese, nelle industrie e, più in generale, nei luoghi di lavoro dove vale la regola del “fare”, dove la concretezza prevale sulle teorie, dove il rispetto delle regole costituisce una garanzia di qualità. Garanzia che non può essere affidata a chi ha un interesse diretto ma solo ad un soggetto indipendente e terzo, libero di assumere le proprie decisioni con l'unico fine di favorire il concretizzarsi di Un'iniziativa che risulti la più adeguata tra quelle possibili.





TECNICA

arbitri
e/o giocatori:

LA TERZIETÀ DEL PROFESSIONISTA

a cura di MAURO IGNAZIO VENEZIANI, Consigliere CIG EPPI

La terzietà è un concetto tipicamente legale. Coincide con il fatto di essere terzo in un rapporto tra soggetti, cioè estraneo o privo di un interesse in comune, con una delle due o più parti in causa.

Ma quale è il grande problema del professionista? È quello che, alle volte, si trova ad essere vincolato da un **rapporto giuridico** (nella funzione di CTU ad esempio), o quando opera nell'ambito della **sussidiarietà**, altre volte da un **contratto tra le parti**. Ed è proprio nel secondo caso che possono sorgere problemi.

Facciamo un esempio, ed entriamo nel campo della prevenzione incendi, forse la materia che più si presta per esemplificare certi concetti, poiché più di altre individua il professionista come "arbitro". Immaginiamo che la regola tecnica obblighi a realizzare un filtro a prova di fumo, avente caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. È stato fatto un tentativo per trovare una soluzione con un approccio ingegneristico, ma niente. Quel diavolo di filtro deve essere realizzato, non ci sono alternative. Quindi si iniziano a prevedere varianti strutturali nel vano scale, la realizzazione di varchi, l'installazione di porte tagliafuoco, adeguamenti impiantistici, etc. Insomma, scaturiscono costi importanti per il cliente del professionista. Nasce a questo punto uno scontro sull'individuazione degli interessi, laddove gli interessi del committente (economici, pratici, strutturali, ecc.) non coincidono, o coincidono solo in parte, con le esigenze progettuali del professionista (applicazione delle regole o comunque dei criteri minimi di sicurezza). Riconoscere e comprendere che il professionista, in quel momento, sta facendo l'interesse del committente non è semplice.

Una delle domande a cui ogni giovane professionista o addirittura praticante dovrebbe provare a rispondere fin dall'inizio della sua carriera è questa: come giustifico al mio committente (che è quello che mi paga) il fatto che dovrà realizzare un filtro a prova



...il professionista fa veramente gli interessi del committente? E quali sono gli interessi del committente?

di fumo con un costo che è quasi pari al mio volume di affari di un anno?

Se ci pensiamo bene, uno dei maggiori motivi di incomprensione tra committente e professionista è proprio questo: il professionista fa veramente gli interessi del committente? E quali sono gli interessi del committente? Tutto questo si può spingere fino all'assurdo: per il Committente, il buon professionista è colui che non lo fa spendere. Non lo fa spendere perché non sa, ed è colui che non gli ha fatto gettare via denaro perché non si è accorto che in quel punto occorreva costruire un filtro a prova di fumo. Ad ognuno di noi è successo, magari non lo sappiamo, ma statene certi che è successo. Abbiamo perso il lavoro perché gli interessi del committente non coincidevano con la corretta applicazione della norma. Qualcun altro invece li ha fatti coincidere, perché non si è posto nessun problema.

La **sussidiarietà**, invece, è un'altra cosa, perché entra in gioco ancora più pesantemente l'imparzialità di giudizio. Lo Stato non riesce a svolgere, ove necessario,

i suoi compiti di controllore, ed allora delega al professionista le funzioni di verifica. Siamo noi che spesso facciamo questa attività di sussidiarietà, anche se pagati dal committente (vedi certificazioni energetiche e certificazioni ex 818, ad esempio). E la faccenda risulta ancora più complicata: qui le regole e le norme assumono ancora più importanza, perché sono quelle che giustificano la nostra posizione di imparzialità totale. Il campo di interpretazione della norma si restringe, fino ad eliminarsi in un apparato di regole che per tradizione hanno sempre lasciato poco spazio all'interpretazione della norma.

Forse i controllori dello Stato hanno bisogno di regole più precise, una specie di sistema binario dove la soluzione è solo 0 o 1, e dove le varianti rappresentano solo un'assunzione di responsabilità di cui nessuno si vuol far carico. Le responsabilità diminuiscono in una ferrea applicazione delle regole. Il professionista, invece, è più portato all'interpretazione, ha conoscenze forse più vaste ed un rapporto con la realtà delle cose forse più ampio e coerente. Il professionista è più portato alla ricerca nei



meandri delle norme e non si ferma mai ad una prima lettura delle stesse.

Quale potrebbe essere allora la soluzione per far capire che terzietà e sussidiarietà sono caratteristiche tipiche del professionista? Potrebbe essere quella, per esempio, di un maggiore riconoscimento dell'essenzialità di questa nostra funzione di tutela del bene comune, essenziale ed imprescindibile soprattutto in un Paese come il nostro. Riconoscere che passare obbligatoriamente dal professionista, per certe tipologie di prestazioni, rappresenta una tutela oltre che per il committente anche per lo Stato, tanto da trasformare il professionista in una sorta di pubblico ufficiale, perché munito di poteri decisionali su certe scelte progettuali, oppure munito di potere di certificazione di atti o di condizioni delle cose in genere. Del resto, se lo Stato obbliga il committente ad utilizzare, per certe tipologie di progettazioni, il professionista, c'è da chiedersi perché lo fa se non per una propria tutela.

Da parte nostra, occorre avere chiara coscienza che il nostro agire, quasi sempre, non si limita al bene o agli interessi del nostro committente del momento, poiché il nostro sapere è, quasi sempre, destinato ad una tutela più ampia rispetto ai singoli interessi di colui che ci paga la parcella. Anche perché, nella malaugurata ipotesi di trovarsi imputati in un processo penale, il giudice non si preoccuperà del rapporto

di interesse tra noi e il committente, ma di quanto e come ci siamo comportati da *"buoni padri di famiglia"* nei confronti dello Stato e nella tutela della salute di tutti. Da una parte ci saremo noi e dall'altra parte lo Stato, non il committente. In quel contesto, non avremo scuse ed i rapporti professionali con il committente avranno ben poca rilevanza.

Purtroppo, il dato di fatto è che nella difesa della nostra funzione di tutela della sicurezza delle persone e del bene comune siamo sostanzialmente soli, ed il riconoscimento da parte dello Stato di questa nostra funzione di arbitri, ed alle volte quasi di pubblici ufficiali, è ancora lontana. Probabilmente non appartiene ad una visione dello "Stato controllore" che, nonostante i buoni intendimenti ed i proclami, tende a mantenere per sé privilegi consolidati nella storia della giurisprudenza. Ma il nostro compito resta quello di portare avanti, nonostante tutto, questa funzione, e continueremo a portarla avanti sia in cambio di parcella stratosferiche, sia in cambio di un pezzo di torrione scaduto.



TECNICA

il CONDOMINIO COMMITTENTE

obblighi del responsabile dei lavori

di **BIAGIO ROTONDO**

Biagio Rotondo, dell'Ordine dei Periti Industriali di Roma, Perito Edile, si è laureato in Diritto Applicato (scienze dei servizi giuridici) presso la facoltà di Giurisprudenza di Pisa con una tesi sul diritto applicato ai cantieri temporanei e mobili. RSPP, Coordinatore e Formatore della Sicurezza, opera in cantiere dal 1974 e dal 2012 ricopre il ruolo di Giurista d'Impresa nel settore costruzioni.

Tutte le volte in cui un condominio commissiona lavori edili, l'amministratore del condominio, si qualifica come "committente" e diviene titolare di inderogabili obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Per questo è indispensabile che amministratori-committenti affidino a tecnici preparati e aggiornati le incombenze tecnico-giuridiche legate al ruolo di Responsabile dei Lavori che – per ragioni diverse – essi stessi non riescono a garantire.

L'attuale legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconducibile, per il tema cui trattasi, al Titolo IV "Cantieri Temporanei o Mobili" D.Lgs. 81/08 s.m.i., prescrive ai contraenti di un appalto di opere edili particolari incombenze. Tra i destinatari di tale norma rientra anche il **Condominio Committente**, soprattutto quando si trova nell'esigenza (ricorrente nel recupero del patrimonio immobiliare) di appaltare lavori rientranti nell'elenco dell'Allegato X dell'81/08, come la **ristrutturazione/manutenzione/conservazione**. In materia di immobili in condominio la legge n° 220 dell'11/12/2012, entrata in vigore il 18/06/2013, ha apportato sensibili modifiche al Codice Civile, novellando gli articoli che vanno dal 1117 al 1139. In tema di **attribuzioni dell'amministratore** l'art.1130 ha individuato particolari responsabilità in capo a tale figura. Tra i compiti assunti con il mandato, egli dovrà garantire la verifica delle **condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio** ex art.1130 comma 6 c.c., riportando i dati sensibili nel **Registro di Anagrafe Condominiale**. Le sue responsabilità, inoltre, non sono riconducibili soltanto ad omissioni di natura civilistica, poiché

”

...ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni ma anche della custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condòmini

in taluni casi i comportamenti omissivi, indipendentemente dalla loro volontarietà, possono sconfinare nel penale.

In alcune sentenze della **magistratura di merito** per risolvere il problema della responsabilità si è fatto ricorso all'art.2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia: *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

Quanto alla **magistratura di legittimità**, basti ricordare che con la sentenza n° 25251 del 2008 la Suprema Corte ha argomentato la responsabilità dell'amministratore (anche se in solido con il Condominio) sulla base del presupposto che egli, come mandatario ex art.1130 e 1135 c.c. *“ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni ma anche della custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condòmini”*.

Ma le responsabilità dell'amministratore di condominio non si esauriscono nella sola disamina di alcuni articoli del codice civile, poiché si complicano nel caso egli assuma il ruolo di **Responsabile dei Lavori** (art.90 D.Lgs. 81/08) nell'appalto di opere edili.

Il nostro Legislatore, in attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei Cantieri Temporanei o Mobili, già a partire dal 1996 (e ancor più con l'emanazione del Testo Unico del 2008) ha posto al vertice del rapporto gerarchico della sicurezza proprio il Committente, o il Responsabile dei Lavori (se nominato), entrambi preposti a soprintendere su tutti gli altri soggetti titolari di una specifica posizione di garanzia come i Coordinatori e i Datori di Lavoro.

Pertanto, se l'applicazione della norma appare difficilmente praticabile se rapportata al Committente *tout court* (nel caso del Condominio Committente la titolarità ricadrebbe su i condòmini tutti), nei confronti dell'amministratore, che abbia assunto il

ruolo di Responsabile dei Lavori, eserciterebbe invece tutta la sua perentorietà.

Nei fatti l'art.93 comma1 dell'81 recita: *il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori...* omissis: ci si aspetterebbe allora che l'amministratore (Responsabile dei Lavori), a supporto di una corretta gestione della sicurezza nell'appalto di opere edili (di cui al Titolo IV), dimostri di avere acquisito le giuste competenze. Inoltre, poiché il comma2 dell'art.93 inasprisce ancor più le incombenze del Responsabile dei Lavori, poiché non lo esonera dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al Coordinatore del progetto (CSP) e dell'esecuzione dell'opera (CSE), le sue competenze in materia di sicurezza risulterebbero imprescindibili. Come potrà egli, senza un'adeguata preparazione, valutare l'operato del CSP, o essere in grado di riscontrare eventuali carenze nelle azioni di coordinamento e controllo rientranti tra gli obblighi principali del CSE?

Purtroppo dobbiamo riscontrare che il D.Lgs.81/08 (compreso il Titolo IV), che prescrive per tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia (ma anche per i dipendenti di un lavoro subordinato) l'obbligo di acquisire specifici attestati attraverso lo svolgimento di corsi di formazione, nulla prescrive in merito all'assunzione e svolgimento del ruolo di Responsabile dei Lavori, rinviando all'iniziativa di quest'ultimo l'acquisizione delle competenze sul tema sicurezza.

Resta altresì inspiegabile come possa, l'amministratore Responsabile dei Lavori privo di competenze specifiche, ottemperare agli obblighi dell'art.90 dell'81 che gli impongono di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela sancite dall'art.15 dell'81, norma, quest'ultima, ritenuta fondamentale per la progettazione e gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.



Chi fabbrica i beni oggetto di super e iper ammortamento può autocertificare l'esistenza dei requisiti validi per ottenere le agevolazioni previste dalla norma su Industria 4.0?

La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta dall'Agenzia delle Entrate e dal Mise, fornisce chiarimenti sulle agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, in particolare super ed iperammortamento.

Nel documento, si trovano le indicazioni per la redazione della perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o dell'attestato di conformità rilasciato da un Ente di Certificazione Accreditato per l'ottenimento del regime agevolato da parte delle imprese.

La Circolare indica quali dovranno essere i contenuti dell'analisi tecnica e precisa che il possesso dei requisiti <<deve essere attestato>>. In pratica, il ddl di conversione in legge del "Decreto Sud" introduce un'ulteriore specificazione stabilendo che, per usufruire dell'iperammortamento, per i beni di importo superiore a 500.000 euro, **l'impresa, in alternativa alla perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, potrà acquisire un «attestato di conformità» rilasciato da un ente di certificazione accreditato.**

La perizia giurata, richiesta per usufruire dell'iper ammortamento, è stata oggetto di chiarimenti nella risoluzione 27/e del 9 aprile 2018. In particolare, l'iper ammortamento è stato introdotto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,

n. 232 (legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0". Come precisato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, per poter beneficiare delle maggiorazioni i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile ai fini dell'agevolazione attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità.

Si tratta, dunque, anche dall'individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l'attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica.

La perizia giurata o l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per ottenere l'agevolazione.

Per quanto riguarda il requisito della "novità", contenuto nel richiamato comma 11, si precisa che tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della "novità" dei beni oggetto d'investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità

dell'impresa beneficiaria.

L'esigenza della perizia nasce dalla necessità di attestare il soddisfacimento dei requisiti di legge per i beni acquisiti, tramite sostanzialmente un'analisi tecnica.

Viene precisato che questa analisi è confidenziale, tra il professionista e l'azienda, e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione: le informazioni contenute **"potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria".**

Per quanto riguarda invece i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), che possono godere delle agevolazioni, oltre a ricordare che i software necessari al funzionamento della macchina sono considerati parte della stessa e quindi agevolati al 250%, vengono forniti alcuni commenti - per ognuna delle tipologie di software previste dall'allegato B - utili ad una migliore interpretazione del testo di legge. Dalla trattazione sin qui svolta, emerge in maniera incontestabile che l'indicazione dei soggetti abilitati alla perizia tecnica giurata è tassativa e non consente di considerare la certificazione dei produttori dei beni strumentali valida, ai fini della verifica di congruità ai fini della concessione del beneficio per i seguenti ordini di motivi:

1) terzietà della dichiarazione rispetto al produttore / distributore dei beni strumentali;

2) contenuto tecnico specifico e verifica sul posto delle caratteristiche dell'intervento strutturale, con particolare riferimento alla interconnessione;

3) indicazione tassativa dei soggetti abilitati (liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali - periti industriali ed ingegneri - ed Ente di Certificazione Accreditato) allo svolgimento degli accertamenti previsti dalla legge per l'ottenimento del regime agevolato da parte delle imprese.

Quindi, considerato tutto questo, ogni perizia, ancorché giurata, che certifichi la ricorrenza di parte dei requisiti previsti dalla legge, rinviando ad altro elaborato l'esame della congruità della sola condizione di interconnessione, non costituisce documento valido ai fini della concessione delle agevolazioni, in quanto la relazione tecnica giurata presuppone l'esame comparativo e complessivo di tutte le condizioni tassative prescritte dalla legge, svolta sul posto, e unicamente dai soggetti elencati dalla legge di riferimento ovvero da ingegneri, periti industriali e enti di certificazione accreditati per l'ottenimento del regime agevolato da parte delle imprese. Per le caratteristiche previste dalla legge, che deve possedere la perizia giurata, resta di tutta evidenza che la perizia giurata non può essere sostituita dalle dichiarazioni di conformità ovvero di adeguatezza dei produttori/costruttori dei singoli beni strumentali, in quanto verrebbe a mancare il requisito della terzietà rispetto al giudizio di interconnessione, che, nel caso provenisse dal mondo produttivo, costituirebbe una chiara ed ingiustificabile elusione del regime dei controlli di garanzia per la concessione del beneficio, quanto illegittima sovrapposizione tra controllore e controllato.